

Codice A1103A

D.D. 8 ottobre 2025, n. 969

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 32/1982 e 19/2009 - (acc. 2063/2025) - (Fasc. n. 31/PAR2020).



ATTO DD 969/A1103A/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 32/1982 e 19/2009 – (acc. 2063/2025) – (Fasc. n. 31/PAR2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 49 del 26.01.2022, dalla regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis*, nato a *omissis* residente a *omissis* – cap. *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 25/2020 del 13.11.2020 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato per i fatti riscontrati all’interno del Parco naturale *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell’art. 11, c. 3 della L.R. 32/1982, relativo all’organizzazione di attività e manifestazioni motoristiche fuoristrada non competitive al di fuori, anche solo parzialmente, dei percorsi individuati ai sensi del medesimo articolo.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l’interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso invece atto che lo stesso ha presentato, nei termini, scritti difensivi come previsto dall’art. 18 della medesima Legge con contestuale richiesta di audizione; audizione dapprima disposta per la data del 16.09.2025 e poi successivamente superata da accordi intercorsi con l’interessato volti ad evitare un contenzioso tra le parti;

dato atto quindi della proposta dell’Amministrazione scrivente di riqualificare la condotta contestata all’interno sempre del combinato disposto degli art. 11 e 38 della L.r. 32/1982 ma contestando, nello specifico, l’art. 11, c. 1, 2 e 4 invece del riportato comma 3 ovvero lo svolgimento di attività fuoristrada al di fuori dei percorsi consentiti con le maggiorazioni (nel caso specifico al massimo della loro previsione) di cui ai punti 2 e 4;

preso atto dell'accettazione della proposta di cui sopra pervenuta dal legale incaricato in data 6.10.2025, che qui integralmente si richiama;

visto in particolare l'art. 11, comma 1, 2 e 4 della L.R. 32/1982 come sanzionato dall'art. 38 comma 1, lett. c) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista l'art. 16, c. 2 e 3 della l.r. 1/2023

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con determinazione dirigenziale n. 664/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	2063/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **euro 2.000,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.000,00** entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 .

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti